

RU 2018 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del 31 ottobre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ī

L'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 10b cpv. 2

² Può iscrivere come sostanze di base le sostanze ammesse come tali nell'allegato del regolamento d'esecuzione (UE) n. 540/2011² senza esaminare le condizioni di cui all'articolo 10*a* capoverso 1.

Art. 10e cpv. 2

² Può rinunciare allo stralcio di una sostanza di base dall'allegato 1 qualora non esista un'alternativa alla sua utilizzazione per lottare contro un organismo nocivo e a condizione che, in condizioni d'uso conformi alle prescrizioni, non abbia alcun effetto nocivo sulla saluta umana. In tal caso l'impiego di tale sostanza di base sarà limitato a tale uso. L'approvazione delle sostanze di base in questione è regolarmente riesaminata.

Art. 19, 28, 29 cpv. 4 e 5 Abrogati

1 RS **916.161**

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento d'esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017, GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 6.

2018-1624 4199

Art. 29a Riesame mirato delle autorizzazioni

- ¹ D'intesa con i servizi di valutazione, il servizio d'omologazione può riesaminare in qualsiasi momento le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante per il quale l'UE ha fissato condizioni o restrizioni in fase di approvazione o di rinnovo dell'approvazione. Può procedere a un riesame mirato qualora sulla base di nuove conoscenze sia necessario un adeguamento delle condizioni d'uso dei prodotti contenenti un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante.
- ² Le seguenti informazioni sono richieste dopo ogni rinnovo da parte dell'UE dell'approvazione di un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante:
 - i dati necessari all'identificazione del prodotto fitosanitario, compresa la sua composizione completa;
 - b. le informazioni necessarie per identificare il principio attivo, il fitoprotettore o il sinergizzante.
- ³ Dopo aver consultato i servizi di valutazione, il servizio d'omologazione richiede ai titolari delle autorizzazioni i dati necessari alla valutazione delle condizioni o restrizioni di cui al capoverso 1, comprese le pertinenti informazioni relative al principio attivo, al fitoprotettore o al sinergizzante, e stabilisce un termine di consegna.
- ⁴ Modifica un'autorizzazione oppure la vincola a nuovi oneri se dalla valutazione dei dati di cui al capoverso 3 risulta che ciò è necessario per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 17. Può modificare un'autorizzazione oppure vincolarla a nuove prescrizioni direttamente sulla base dei risultati disponibili della procedura di approvazione o di rinnovo dell'approvazione dell'UE.
- ⁵ L'autorizzazione è revocata se:
 - a. non sono fornite le informazioni di cui al capoverso 2;
 - il riesame delle informazioni disponibili non consente di concludere che le condizioni di cui all'articolo 17 sono soddisfatte.
- ⁶ Prima di modificare o revocare un'autorizzazione, il servizio d'omologazione informa il titolare e gli concede la possibilità di presentare osservazioni o informazioni supplementari.

Art. 34 cpv. 1, frase introduttiva

¹ I servizi di valutazione eseguono una valutazione comparativa, all'atto del riesame conformemente all'articolo 8, di un principio attivo approvato come sostanza candidata alla sostituzione o all'atto del riesame conformemente all'articolo 29a, di un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza. Il servizio d'omologazione revoca o limita l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in una determinata coltura qualora dalla valutazione comparativa tra rischi e benefici come descritta nell'allegato 4, risulta che:

Art. 86d Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018

I prodotti fitosanitari la cui durata dell'autorizzazione è limitata secondo il diritto anteriore a una data successiva al 1° gennaio 2019, possono essere immessi sul mercato e utilizzati dopo tale data senza restrizioni temporali fatta salva una decisione di revoca o di modifica emessa in virtù degli articoli 29, 29*a* o 30.

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

Ш

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 2 (art. 4 e 5)

Criteri e procedura di approvazione di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti

N. 3, nota a piè di pagina

3. Criteri per l'approvazione di un principio attivo

I criteri per l'approvazione di un principio attivo corrispondono a quelli fissati nell'allegato II numero 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009³.

N. 5

5. Principi attivi a basso rischio

- 5.1. Principi attivi diversi dai microrganismi
- 5.1.1. Un principio attivo diverso da un microrganismo non è considerato a basso rischio se adempie una delle seguenti condizioni:
 - a. conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008⁴, è classificato o deve essere classificato in una delle categorie seguenti:
 - cancerogeno di categoria 1 A, 1B o 2,
 - mutageno di categoria 1 A, 1B o 2,
 - tossico per la riproduzione di categoria 1 A, 1B o 2,
 - sensibilizzante della pelle di categoria 1,
 - lesioni oculari gravi di categoria 1,
 - sensibilizzante respiratorio di categoria 1,
 - tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3,
 - tossicità specifica per alcuni organi bersaglio di categoria 1 o 2,
 - tossicità per gli organismi acquatici, tossicità acuta o cronica di categoria 1, sulla base di test normalizzati appropriati.
 - esplosivo,
 - corrosivo per la pelle, di categoria 1 A, 1B o 1C;
 - è stato identificato come sostanza prioritaria in virtù della direttiva 2000/60/CE⁵;
 - c. è considerato perturbatore endocrino;
 - d. ha degli effetti neurotossici o immunotossici.
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33.
- Cfr. nota ad art. 3 cpv. 1 lett. d.
- Direttiva 2000/60/ČE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- 5.1.2. Un principio attivo diverso da un microrganismo non è considerato a basso rischio se è persistente (tempo di dimezzamento nel suolo superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è superiore a 100.
 - Tuttavia un principio attivo presente naturalmente che non corrisponde a nessuno dei criteri secondo il numero 5.1.1 può essere considerato a basso rischio anche se è persistente (tempo di dimezzamento nel suolo superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è superiore a 100.
- 5.1.3. Un principio attivo diverso da un microrganismo emesso e utilizzato da piante, animali e altri organismi ai fini della comunicazione è considerato a basso rischio se non corrisponde a nessuno dei criteri secondo il numero 5.1.1.
- 5.2. Microrganismi
- 5.2.1. Un principio attivo che è un microrganismo può essere considerato a basso rischio a meno che a livello del ceppo si siano riscontrate resistenze multiple agli antimicrobici utilizzati in medicina umana o veterinaria.
- 5.2.2. I baculovirus sono considerati a basso rischio a meno che a livello del ceppo si siano riscontrati effetti nefasti sugli insetti non bersaglio.